

D.g.r. 17 gennaio 2018 - n. X/7786
Modalità attuative dell'articolo 13, comma 4 - quater della l.r. 26/2014 come modificato dall'articolo 4 della l.r. 40/2017 - prima applicazione

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il programma regionale di sviluppo della X legislatura approvato con DCR n. 78 del 9 luglio 2013 ed in particolare il punto 144-6.1 «Sostegno ai comprensori sciistici e alle infrastrutture della montagna» ove è prevista una valorizzazione delle potenzialità e delle risorse del territorio montano, definendo azioni integrate di sostegno per i comprensori sciistici lombardi;

Visto l'articolo 13 della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26: «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna», come da ultimo modificata dall'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 40 ed in particolare:

- il comma 4-bis che, al fine di supportare l'incremento dell'offerta turistico-sportiva nei territori montani, prevede l'incentivazione dell'adeguamento tecnologico e funzionale e il potenziamento, nonché la rilocalizzazione degli impianti esistenti o dismessi, anche mediante l'apertura al pubblico di nuove piste e nuovi impianti di risalita;
- il comma 4-ter che, nei casi di cui al comma 4 bis, anche per potenziare l'offerta in chiave di mobilità dolce e per migliorare gli impatti ambientali e paesaggistici, prevede siano privilegiati gli interventi di aumento della portata oraria degli impianti, anche mediante ricorso a tecnologie e tecniche di trasporto diverse da quelle utilizzate nell'impianto originario, e la realizzazione di opere a servizio dell'utenza;
- il comma 4-quater che demanda ad apposita deliberazione della Giunta regionale la definizione delle relative modalità attuative;

Richiamata la d.c.r.n. X/640 del 24 febbraio 2015: «Linee guida e priorità d'intervento per la promozione della pratica motoria e dello sport in Lombardia nel triennio 2015 - 2017, in attuazione della l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)» ed in particolare l'Asse 5, paragrafo 5.1: «Qualificazione degli impianti di risalita e delle piste da sci», nel quale sono previste misure di sostegno agli investimenti sugli impianti a fune, sulle piste da sci e sugli impianti di innevamento programmato, finalizzati in particolare alla loro realizzazione, riqualificazione, ammodernamento, rifacimento e ampliamento, nonché all'incremento della sicurezza»;

Richiamata la d.g.r. n. 7441 del 28 novembre 2017 «Proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto la proroga delle Linee guida e priorità d'intervento per la promozione della pratica motoria e dello sport in Lombardia nel triennio 2015-2017 (art. 3 l.r. 26/14)» oggetto della trattazione della VII Commissione nella seduta dell'11 gennaio 2018 che ha approvato la proposta di d.c.r. «Proroga di efficacia delle Linee guida e priorità d'intervento per la promozione della pratica motoria e dello sport in Lombardia nel triennio 2015-2017 approvate la d.c.r. n. X/640 del 24 febbraio 2015, fino all'approvazione del programma regionale di sviluppo della XI legislatura», allegata alla suddetta d.g.r. 7441/17 e inserita all'ordine del giorno n. 173 delle sedute consiliari del 16 e 17 gennaio 2018;

Considerato che:

- gli impianti di risalita e le piste da sci rappresentano un importante fattore di competitività economica e di attrattività turistica ed una rilevante fonte di occupazione per i comprensori montani lombardi;
- gli impianti a fune, secondo la prassi decisionale della Commissione Europea, sono inquadrabili come infrastrutture finalizzate allo sport che possono essere talora destinate a soddisfare esigenze generali di trasporto;

Rilevato che è stato redatto il documento allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A) riportante prime indicazioni relative alle modalità attuative dell'articolo 13, commi 4-bis e 4-ter della l.r. 26/2014 come introdotti dall'articolo 4 della l.r. 40/2017;

Ritenuto che tali modalità contengono elementi a cui fare riferimento nella successiva attivazione di strumenti operativi (bandi, accordi e altri strumenti) diretti alla concreta attuazione delle finalità di cui al soprarichiamato articolo 13 commi 4 bis e 4 ter;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vista la l.r. 34/78, il regolamento di contabilità della Giunta regionale n. 1 del 2 aprile 2001 e loro successive modifiche ed

integrazioni, nonché la legge regionale di approvazione del bilancio per l'esercizio in corso;

Visti la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in premessa e che si intende integralmente riportato:

1. di approvare il documento allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A) riportante «Modalità attuative dell'articolo 13, commi 4bis e 4 ter, della l.r. 26/2014, come introdotti dall'articolo 4 della l.r. 40/2017 - prime indicazioni»;

2. di disporre che tali modalità contengono elementi a cui fare riferimento nella successiva attivazione di strumenti operativi (bandi, accordi e altri strumenti) diretti alla concreta attuazione delle finalità di cui al soprarichiamato articolo 13, commi 4 bis e 4 ter;

3. di demandare al dirigente competente la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e gli adempimenti di cui al d.lgs. 33/2013 artt. 26 e 27.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

ALLEGATO A

MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 13, COMMI 4-BIS E 4-TER, DELLA L.R. 26/2014, COME INTRODOTTI DALL'ARTICOLO 4 DELLA L.R. 40/2017 – PRIME INDICAZIONI

Le indicazioni contenute nel presente documento riguardano le seguenti aree di intervento:

1. Adeguamento tecnologico e funzionale degli impianti e delle infrastrutture esistenti e potenziamento degli stessi

Tali interventi possono riguardare:

- lavori di miglioramento qualitativo degli impianti esistenti, che possono comprendere anche la modifica o ampliamento di strutture edilizie ad essi connesse per maggiori condizioni di sicurezza e di igiene, la realizzazione di magazzini, vasche di innevamento e similari, la sostituzione delle strutture elettriche e meccaniche, il miglioramento dei livelli di efficienza e di produttività, lo sviluppo di sistemi di gestione e controllo accessi o per l'integrazione di questi con i sistemi ICT della Regione;
- miglioramento o ripristino delle condizioni di sicurezza;
- aumento della portata oraria, anche mediante ricorso a tecnologie e tecniche di trasporto diverse da quelle utilizzate nell'impianto originario;
- sostituzione di parti dell'impianto;
- revisione periodica prevista dalla normativa vigente;
- realizzazione, nel rispetto della normativa vigente e degli strumenti di pianificazione, di opere a servizio dell'utenza, intendendo oltre a quelle opere strettamente connesse agli impianti di risalita (quali ad esempio biglietterie, display luminosi per informazioni al pubblico, stazioni di arrivo e partenza, locali per servizi igienici e soccorso, vani tecnici) anche strutture accessorie, quali ad esempio parcheggi ad uso esclusivo degli impianti di risalita e delle piste;
- miglioramento e aggiornamento tecnologico dei sistemi per la distribuzione e la lettura dei titoli di viaggio e di erogazione di nuovi servizi agli utenti, per lo sviluppo del sistema Skipass Lombardia;
- interventi, ferma restando la conformità con la normativa vigente, finalizzati al miglioramento della funzionalità e sicurezza delle piste, come ad esempio:
 - o allargamento di piste per ragioni di funzionalità e sicurezza anche in relazione alle nuove tecniche sciistiche che determinano maggiori velocità e quindi richiedono maggiori spazi disponibili;
 - o realizzazione di skiweg di collegamento tra due o più piste o tra impianti e piste atti a facilitare gli spostamenti sci ai piedi degli utenti razionalizzando i flussi;
 - o brevi varianti ai tracciati al fine di evitare tratti molto ripidi in modo da garantire sicurezza;
 - o adeguamento dei tratti terminali delle piste per dare maggiore sicurezza e fruibilità;
- realizzazione, ammodernamento ed ampliamento degli impianti per la produzione di neve programmata, ivi comprese opere al servizio di impianti di innevamento (ad esempio: vasche di accumulo, centrali di pompaggio, rete di innevamento);
- miglioramento della qualità dei servizi offerti agli utenti;
- integrazione di diversi comprensori e collegamento tra diverse stazioni sciistiche;
- realizzazione di opere e attrezzature per la fruizione in sicurezza delle piste da sci esistenti (ad esempio: protezioni, reti, materassi, barriere, segnaletica, paravalanghe);
- acquisto di macchinari battipista;

- interventi sugli impianti e sulle piste finalizzati alla destagionalizzazione e all'utilizzo degli impianti di risalita e delle piste per discipline sportive diverse dallo sci, anche attraverso innovativi modelli economici e di settore ed abbinamento ad attività non stagionali.

2. Rilocalizzazione degli impianti esistenti o dismessi

Nei casi in cui non sia possibile garantire su impianti esistenti o dismessi gli adeguamenti tecnologici e funzionali di cui al punto precedente, si può prevedere la realizzazione di nuovi impianti in sostituzione di quelli esistenti, previa modifica dell'area sciabile connessa ed attivazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di incidenza su specie e habitat, se prescritte dalla vigente normativa.

La rilocalizzazione degli impianti deve comportare un miglioramento tecnologico e funzionale rispetto a quelli originari privilegiando interventi di aumento della portata oraria, anche mediante ricorso a tecnologie e tecniche di trasporto diverse da quelle utilizzate nell'impianto originario.

* * *

Gli interventi esposti non devono rispondere solo ad esigenze "a breve termine" di adeguamento di singoli impianti o piste, ma anche trovare spazio in un progetto generale di razionalizzazione della stazione o del comprensorio sciistico di medio e lungo termine. Dovranno altresì prevedere adeguamenti, potenziamenti, demolizioni e rilocalizzazioni di impianti e piste, considerando anche le ricadute (socio-economiche, occupazionali, ambientali, paesaggistiche, ecc.) dell'intervento stesso ed operare valutazioni economiche degli investimenti, in modo da poter attivare anche strumenti organici come il "Patto territoriale" di cui alla L.R. 40/2017 o altro strumento di programmazione negoziata.